

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1880**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VITALI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2007**

---

Modifiche all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell’attività lavorativa

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede, in modo esplicito, che il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possa essere rilasciato non solo in presenza di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, ma anche nei casi in cui lo straniero sia sottoposto a grave sfruttamento dell'attività lavorativa.

La specificazione si rende necessaria poiché fino a questo momento la formulazione dell'articolo 18 ha consentito l'applicazione della norma solo ai casi di sfruttamento della prostituzione.

Per ovviare a questa interpretazione restrittiva, il Ministro dell'interno ha firmato, il 4 agosto 2007, una circolare con la quale ha invitato i Questori a valutare la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per protezione sociale anche a quegli immigrati verso i quali era possibile accertare situazioni di violenza o di grave sfruttamento sul luogo di lavoro.

L'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è stato, infatti, principal-

mente applicato nell'attività di contrasto dello sfruttamento sessuale anche se, nel testo della legge, si parla chiaramente di «grave sfruttamento» senza ricondurre tale caso ai soli fini sessuali.

Limiti alla possibile portata del provvedimento derivano invece da una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione VI, decisione n. 6023 del 10 ottobre 2006) che specifica che tale norma «persegue [...] l'esigenza sul piano sociale di assicurare immediata protezione ad una parte considerata debole (lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento), onde consentirgli di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale». Da tale decisione, se applicata nel caso dei lavoratori sfruttati, consegue che non basta lo sfruttamento per poter beneficiare della protezione consentita dall'articolo 18 del testo unico, ma la vittima deve essere minacciata da organizzazioni criminali.

Per ovviare a tali incertezze interpretative, il presente disegno di legge introduce un'ulteriore fattispecie di grave sfruttamento in presenza della quale sia possibile rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge».

